

DELLA
Commissione
dell'Impatto Ambientale
Il Segretario della Commissione

di Verifica
VIA e VAS



La presente copia fotostatica composta
di N° 10 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 19/09/2016

4.3

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 2162 del 16/09/2016

Progetto:	Verifica di ottemperanza Metanodotto di importazione Porto Viro - Cavarzere - Minerbio. Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Decreto DSA-DEC- 2003-605 del 06/10/2003 (ID_VIP 2233)
Proponente:	Società Infrastrutture trasporto Gas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota di prot DVA-2013-0005113 del 26.02.2013 acquisita agli atti con prot dalla CTVA-2103-0000781 del 28.02.2013, con la quale viene richiesta la valutazione della documentazione relativa alla ricognizione dello stato di ottemperanza delle prescrizioni della DSA-DEC- 2003-605 del 16.07.2003;

VISTA la nota prot.n.DVA-2012-17061 del 16/07/2012 con la quale la DVA, in considerazione dei tempi trascorsi dall'emanazione del Decreto, ha chiesto alla Società proponente di fornire una dettagliata ricognizione dello stato di ottemperanza delle prescrizioni di cui al citato decreto;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis.

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto Ministeriale n.308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTA la Documentazione progettuale trasmessa dalla DVA e acquisita con prot.CTVA-2013-0000781 del 28/02/2013;

PRESO ATTO che con nota prot.0000450/ CTVA del 08/02/2016 il Presidente della Commissione Tecnica VIA-VAS ha assegnato l'istruttoria al Gruppo Istruttore.

CONSIDERATO che il Progetto del “Metanodotto Porto Viro – Cavarzere – Minerbio” per quanto riguardava:

a) Il Quadro di Riferimento Progettuale prevedeva:

- il punto di immissione nella Rete Gas Nazionale è stato definito con l'operatore attuale gestore della rete;
- il tracciato è stato scelto dopo un confronto tra varie alternative, essendo risultato quello comportante il minor impatto complessivo sull'ambiente fisico, naturale ed antropico;
- le caratteristiche del metanodotto sono come riportate nella tabella seguente:

	Porto Viro – Cavarzere	Cavarzere – Minerbio
Lunghezza (km)	10.6	83.6
Diametro ext.	30" (762 mm)	36" (914.4 mm)
Spessore tubo (mm)	14.3	14.2
Materiale	Acciaio API 5L Gr X60	Acciaio API 5L Gr X65
Sostanza vettoriata	Gas Metano	
Pressione esercizio	75 barg	
Portata (Sm ³ /giorno)	22*10 ⁶	
Temperatura	15 °C	
Interramento min. (da sup. tubo)	1.5 m	
Right of Way (ROW)	25÷30 metri	
Sezionamento con camerette	ogni 9÷10 km	
protezione da corrosione	corrente indotta ed anodi sacrificali	

- il proponente ha sviluppato il progetto di attraversamento dei corsi d'acqua maggiori e delle più importanti infrastrutture mediante l'impiego di tecniche senza apertura di trincee (TOC, microtunnel, spingitubo);
- le indagini geognostiche eseguite hanno mostrato come siano praticamente irrilevanti i pericoli di messa in comunicazione di falde diverse e come siano praticamente inesistenti i pericoli di rifluimento delle acque dai fori eseguiti per il passaggio della condotta;
- l'impiego di tale tecnica rende praticamente nulli gli impatti con l'ambiente naturale e con le attività umane;
- con gli approfondimenti progettuali della "Risposta alle richieste della Regione Emilia Romagna del 20 dicembre 2002" Edison Gas ha variato la profondità di interrimento minima della condotta, portandola a metri 1.80 dalla generatrice superiore del tubo, in luogo della precedente posta a 1.50 metri;
- con la stessa documentazione la Edison Gas ha proposto il superamento del fiume Reno, del Sàvena, del Canale della Botte, delle Casse Gandazzolo e del Canale Lariana con un unico passaggio *trenchless* da realizzare con tecnologia TOC, evidenziandone il progetto su apposita tavola progettuale (C501-X406);
- la parte finale del tracciato, in comune di Minerbio, è stata variata, discostandola di poco dal tracciato originario, su richiesta del comune stesso ed in accordo con questo;
- tale variazione richiesta dal Comune di Minerbio è meno impattante in quanto si mantiene, per quanto possibile, lungo il margine dei campi evitando di tagliarli e consentendo l'uso della viabilità esistente per l'accesso ai cantieri;
- per la fase di realizzazione è previsto l'uso di una "pista ridotta" (larga m 12-13 in luogo dei 18-20 metri della pista normale) laddove le condizioni ambientali risultino di particolare delicatezza;
- in comune di Voghiera Edison Gas ha previsto, come riportato nella documentazione relativa agli approfondimenti della risposta alle richieste di approfondimento della Regione Emilia Romagna dell'agosto 2002, particolari misure in prossimità del sito archeologico, compreso l'eventuale

ricorso a tecniche *trenchless* qualora indagini i saggi di scavo da eseguire sotto la supervisione di un archeologo consiglino l'uso di questa tecnica;

- con la stessa documentazione ha proposto di eseguire una microvariante in corrispondenza della fascia di rispetto cimiteriale in comune di Voghiera, in accordo con il comune stesso.

b) Il quadro di riferimento ambientale prevedeva:

- il tracciato interessa l'area della bassa pianura del fiume Po, con quote del terreno che vanno da qualche metro al di sotto del livello del mare (soprattutto a nord del Po) fino ad una decina di metri al di sopra del livello del mare nel tratto finale del tracciato;
- la condotta sarà completamente interrata e quindi non interferirà con i caratteri morfologici ed idrografici-idrogeologici dell'area;
- non altera i caratteri del paesaggio, saranno infatti visibili solo le camerette di intercettazione e le stazioni di misura;
- per l'attraversamento dei corsi d'acqua maggiori è previsto l'uso di una tecnica senza scavo a cielo aperto, ciò che permette di garantire l'integrità dell'alveo, delle aree golenali (Fasca A+B per il fiume Po) e degli argini;
- l'intero tracciato interessa nella quasi totalità terreni caratterizzati da uso agricolo a seminativo e, nella parte meridionale, a seminativo alternato a frutteti; conseguentemente i caratteri ecologici e di naturalità riscontrabili lungo il tracciato sono estremamente bassi, salvo piccole e ben definite aree, in genere non attraversate dal metanodotto;
- il tracciato attraversa, nel tratto iniziale il Parco del Delta del Po, come peraltro il tracciato della condotta proveniente dal terminale marino;
- benché la realizzazione del metanodotto e la sua presenza non siano in contrasto con le norme di attuazione del Piano d'Area del Delta del Po, tuttavia si tratta di un'area di grande interesse paesistico e di grande delicatezza ambientale che richiede attenzioni particolari in fase di esecuzione dei lavori e di successivo ripristino ambientale;
- la geologia lungo il tracciato è riferibile a depositi alluvionali o costieri di natura sabbioso-limosa, talora argillosi o ghiaiosi;
- il tracciato interessa la falda superficiale per una gran parte del tracciato, essendo questa posta a poca distanza dalla superficie ed approfondendosi solo nelle aree a sud del fiume Po;
- lo spessore dell'acquifero ospitante tale falda ha una potenza di alcune decine di metri e quindi non sono ipotizzabili "effetti barriera" sulla circolazione delle acque sotterranee a causa della presenza della condotta;
- il tracciato non interessa mai direttamente beni architettonici o archeologici;
- gli impatti più significativi si producono in fase di realizzazione dell'opera e sono riconducibili a:
 - o qualità dell'aria per emissioni di polveri e inquinanti da parte delle macchine operatrici;
 - o rumore dovuto alla attività delle macchine operatrici;
 - o qualità del paesaggio, dovuto all'intrusione visiva (durante la fase di esercizio l'impatto visivo è limitato alla presenza delle camerette di intercettazione e delle stazioni di misura e riduzione);
- la velocità di avanzamento è di circa 10 km al mese (500 metri al giorno) e quindi gli impatti sopra descritti devono ritenersi temporanei, di breve durata e completamente reversibili;
- nel Progetto e nello studio di impatto ambientale sono previste misure di mitigazione e riduzione degli impatti che si verificano in fase di costruzione ed in particolare sono previste misure di mitigazione degli impatti sulla qualità dell'aria e del rumore e che tali misure dovranno essere messe in opera laddove vi sia la presenza di ricettori;

- benché il tracciato non attraversi mai direttamente aree SIC o ZPS, per un certo tratto si mantiene a circa 150-200 metri dall'area SIC "Dune di Donada e Contarina" (Cod.: IT3270003) e che per questo è stata condotta una specifica Valutazione di Incidenza secondo quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/1997;
- la Valutazione di Incidenza suddetta ha mostrato assenza di impatti per le specie e gli habitat caratterizzanti il SIC, soprattutto in virtù della distanza tra l'area SIC ed il tracciato;
- in ragione delle distanze notevoli che separano il tracciato dalle *altre aree SIC o ZPS presenti nell'area vasta*, non sono prevedibili impatti su queste ultime; in particolare per quanto attiene le interferenze con l'area SIC ZPS "Delta del Po: Lagune e Valli fra il Po di Levante e il Po di Venezia" (Cod.: IT3270009) la distanza di tale SIC dal tracciato del metanodotto, di circa 4000 m, è sufficiente ad escludere incidenze dirette o indirette sul sito;
- nel progetto e nello studio d'impatto ambientale sono previste misure di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale e tali misure fanno parte integrante del progetto;
- lungo tutto il tracciato della condotta è stata eseguita una Analisi di Rischio che ha mostrato valori di 10^{-5} - 10^{-6} eventi/anno per il Rischio Individuale e classi in Area Accettabile o in Area ALARP per i beni ambientali;
- tali risultati non sono ostativi alla realizzazione dell'opera o propongono uno stato di sostanziale sicurezza;
- molte delle osservazioni pervenute da parte del Coordinamento Provinciale dei Comitati per l'Ambiente, del Comitato Antiterminal e del Comune di Adria riguardano il terminal marino e la condotta di spiaggiamento (già oggetto di VIA espressa con decreto n. DEC/VIA 4407 del 30.11.99) e quindi non sono pertinenti con la procedura in esame;
- tutte le altre osservazioni trovano una risposta soddisfacente nelle soluzioni progettuali proposte, anche a seguito della documentazione integrativa prodotta dal proponente.

CONSIDERATO il decreto n. DSA-DEC-2003-605 del 16/07/2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il ministero per i Beni e le Attività culturali, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale in merito al Progetto inerente la realizzazione del "Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio" a condizione che fossero rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Dovranno essere attuate le proposte progettuali contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in:
 - a. uso di tecniche trenchless per l'attraversamento dei corsi di acqua maggiori, come proposto nel documento "Relazione sugli attraversamenti fluviali principali" del settembre 2002;
 - b. ricoprimento minimo di 180 cm, a partire dalla generatrice superiore della condotta;
 - c. non realizzazione della stazione di Minerbio, come da lettera del 15 aprile 2003 n. 14723 della Edison T&S Spa;
 - d. realizzazione della variante di tracciato nel comune di Minerbio, come da proposta progettuale contenuta nel documento C501-X014 allegato alle "Risposte alle richieste di approfondimento trasmesse dalla Regione Emilia Romagna in data 20 dicembre 2002" del 20 gennaio 2003;
 - e. attuazione delle proposte di cui al punto d) del documento "Risposte alle richieste di integrazione pervenute dalla Regione Emilia Romagna" del settembre 2002 (esecuzione saggi preventivi, presenza di un archeologo durante lo scavo, eventuale uso di TOC, microvariante in corrispondenza della fascia cimiteriale);

- f. attraversamento del sistema Reno - Sàvena Abbandonato – Canale della Botte – Cassa di Gandazzolo – Canale Lorgana, con un unico passaggio con tecnica TOC, secondo lo schema progettuale riportato nella Tavola C501-X406 del Gennaio 2003.
- 2) Per l'attraversamento dell'area del Delta del Po dovrà essere utilizzata la "pista ristretta"; preventivamente ai lavori in tale area dovrà essere predisposto un progetto dettagliato degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale che dovrà essere approvato dalla Regione Veneto; la Edison T&S dovrà nominare un responsabile della pulizia delle aree occupate e dei lavori di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale. Al termine dei lavori compresi nell'area del Parco il Responsabile suddetto dovrà certificare, tramite apposita relazione da trasmettere a questo Ministero e alla Regione Veneto, il completo ripristino dei luoghi. Tale relazione dovrà essere approvata dalla Regione Veneto.
 - 3) Lungo tutte le parti del tracciato non interessate da aree agricole o industriali dovrà essere stabilito un programma di tre anni, da concordare con le ARPA del Veneto e dell'Emilia Romagna e da attuare sotto la loro supervisione, di verifica-manutenzione della vegetazione ripristinata, provvedendo alla sostituzione delle fallanze.
 - 4) Dovrà essere attuato quanto previsto dallo studio d'impatto ambientale in merito alle misure di contenimento delle polveri e del rumore.

Dovranno essere poste in opera barriere antirumore (mobili) quando le attività di realizzazione si svolgeranno in prossimità di centri abitati o di ricettori sensibili.

Barriere antirumore (temporanee) dovranno essere installate nei luoghi dove è prevista una più lunga permanenza dei cantieri, come nel caso di quelli per le trivellazioni TOC o nei cantieri per i microtunnel.
 - 5) Per la realizzazione dei tratti di metanodotto posti a distanza inferiore a 500 metri dalle aree SIC, i cantieri dovranno operare in periodi opportuni in modo da non interferire con i cicli biologici faunistici.
 - 6) Dovranno essere attuate le prescrizioni di cui alla n. 801 del 28.3.2003 della Regione Veneto tranne quella al n. 11, sostituita con la prescrizione di cui al punto 5) di questo parere.
 - 7) Si dovranno attuare le prescrizioni di cui alla delibera n. 492/2003 del 24.3.2003 della Regione Emilia Romagna.
 - 8) Dovranno essere attuate le prescrizioni di cui al parere n. ST/103/23236 del 3.7.2003 del Ministero per i beni e le attività culturali.

PRESO ATTO che in data 16.07.2012 con nota prot. DVA-2012-17061, la DVA ha chiesto alla Società Edison S.p.A. di fornire una dettagliata ricognizione dello stato di ottemperanza delle su riportate prescrizioni.

PRESO ATTO che con nota del 30/01/2013 prot. 30/01/2013/93 acquisita al prot. DVA-2013-3416 del 08/02/2013 e successivamente trasmessa con nota prot.n.DVA-2013-5113 del 26/02/2013 acquisita con prot.n.CTVA-2013-781 del 28/02/2013, la Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha provveduto ad inoltrare documentazione relativa alla citata ricognizione per il tratto di condotta Cavarzere - Minerbio.

CONSIDERATO che in data 18/07/2013 è stata convocata una **prima** riunione alla quale sono stati invitati il MIBAC, la Regione Emilia Romagna, la Regione Veneto ed il proponente (Infrastrutture Trasporto Gas SpA) al fine di discutere le criticità relative alle verifiche di ottemperanza.

CONSIDERATO che in data 05/12/2013 è stata convocata una **seconda** riunione alla quale sono stati invitati il MIBAC, la Regione Emilia Romagna, la Regione Veneto ed il proponente (Infrastrutture Trasporto Gas SpA ed Edison SpA) al fine di discutere le criticità relative alle verifiche di ottemperanza.

CONSIDERATO che in data 05/06/2014 è stata convocata una **terza** riunione alla quale sono stati invitati il MIBAC, la Regione Emilia Romagna, la Regione Veneto ed il Proponente (Edison SpA,

Infrastrutture Trasporto Gas SpA e Terminale GNL Adriatico srl) al fine di discutere le criticità relative alle verifiche di ottemperanza.

CONSIDERATO che in data 18/09/2014 è stata convocata una quarta riunione alla quale sono stati invitati il MIBAC, la Regione Emilia Romagna, la Regione Veneto ed il Proponente (Edison SpA, Infrastrutture Trasporto Gas SpA e Terminale GNL Adriatico srl) al fine di discutere le criticità relative alle verifiche di ottemperanza.

VISTA la nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014. Con tale nota la il Responsabile del Servizio, arch. Alessandro Maria di Stefano "... comunica l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite con delibera regionale n. 492 del 24 marzo 2003 o comunque riguardanti il territorio regionale, recepite nel decreto di VIA inerente la compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del metanodotto di importazione Porto Viro-Cavarzere-Minerbio.

Con tale nota si precisa che:

"- per quanto attiene le prescrizioni comportanti varianti di progetto o comunque un recepimento preliminare all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la verifica di ottemperanza è stata effettuata nell'ambito del procedimento di verifica della conformità urbanistica condotto dalla Regione e conclusosi positivamente con prescrizioni con Delibera di Giunta Regionale n.1312 del 25 settembre 2006; detta delibera è stata recepita nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 ottobre 2006 e dalla documentazione esminata risultano riscontrati positivamente i rilievi in essa contenuti;

-per quanto attiene le altre prescrizioni riguardanti la fase esecutiva dell'opera, si prende atto di quanto attestato nella documentazione prodotta da Infrastrutture Trasporto Gas SpA ai fini della verifica di ottemperanza in oggetto, evidenziando che nel periodo 2006-2008 di cantierizzazione del metanodotto, non sono pervenute alla Regione segnalazioni circa l'irregolarità durante l'esecuzione delle opere da parte delle sezioni provinciali di ARPA di Bologna e Ferrara, che costituiscono gli organismi di controllo regionale sul territorio interessato dal metanodotto in esame".

VISTO il verbale della riunione, convocata presso il MATTM in data 18/09/2014 nel quale è stato convenuto che:

- "A.L.N.G. [Adriatic LNG n.d.r.] produrrà al MATTM ed alla Regione Veneto una relazione sulle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di propria competenza contenute nel citato decreto" di VIA.
- "Infrastrutture Trasporto Gas trasmetteranno in merito alla risposta fornita sul punto 1e delle prescrizioni in oggetto".
- La Regione Emilia Romagna produrrà eventuali precisazioni per la [prescrizione, n.d.r.] 1f".
- La Regione Veneto, anche sulla base della documentazione che verrà trasmessa, produrrà eventuali precisazioni".

VISTA la ulteriore nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, prot. CTVA-2014-3466 del 09/10/2014. Con tale nota la il Responsabile del Servizio, arch. Alessandro Maria di Stefano "... comunica l'avvenuta ottemperanza della prescrizione 1) ultimo alinea del sotto elenco puntato, del decreto VIA in oggetto".

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. con nota prot.n.08/10/2014/212 del 08/10/2014 e acquisita con prot.CTVA-2014-0003464 del 09/10/2014. tale documentazione fornisce precisazione in merito alla prescrizione 1, punto e del decreto di VIA per la tratta Cavarzere - Minerbio;

PRESO ATTO che la Società Terminale GNL Adriatico srl ha inviato documentazione relativa alla ricognizione sullo stato di ottemperanza della tratta di metanodotto Porto Viro - Cavarzere- Minerbio con nota prot. n. ALNG0068/15 del 06/03/2015, assunta agli atti con prot. n. CTVA-2015-882 del 16/03/2015. Con tale nota la Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. specifica che il rapporto tecnico prodotto fornisce evidenza in merito alle sole prescrizioni di competenza della Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. relative alla tratta "Porto Viro - Cavarzere". La Società fornisce la documentazione

necessaria per l'ottemperanza alle prescrizioni n.1, 3, 4, 5, 6, 8 del Decreto VIA e per le prescrizioni contenute nella Delibera n.801 del 28/03/2003 della Regione Veneto;

VISTA la nota della Regione Veneto del 09/04/2015 e acquisita con prot.CTVA-2015-0001370 del 22/04/2015 con la quale viene trasmessa la Relazione della Regione Veneto in merito all'ottemperanza delle prescrizioni del del Decreto VIA in particolare per la tratta Cavarzese - Minerbio;

PRESO ATTO che il MIBAC non ha espresso nessun parere nel merito

CONSIDERATO che l'oggetto del presente parere è la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA n. DSA-DEC-2003-605 del 16/07/2003 inerente la realizzazione del "Metanodotto Porto Viro – Cavarzere – Minerbio";

ESPRIME LE SEGUENTI VALUTAZIONI

Relativamente alla prescrizione 1.a

"Dovranno essere attuate le proposte progettuali contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in uso di tecniche trenchless per l'attraversamento dei corsi d'acqua maggiori, come proposto nel documento 'Relazione sugli attraversamenti fluviali principali del settembre 2002'"

CONSIDERATA la documentazione assunta agli atti della Commissione ed in particolare:

- Con prot. n. CTVA-2015-882 del 16/03/2015, dalla quale si evince come tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua maggiori della parte del metanodotto Porto Viro - Cavarzere così come riportati nel documento "Relazione sugli attraversamenti fluviali principali" del settembre 2002 siano effettivamente stati realizzati con tecniche *trenchless*.
- La nota della Regione Emilia Romagna relativa alle autorizzazioni alla perforazione con microtunnel per gli attraversamenti del Fiume Reno, del Canale Savena Abbandonato e della Cassa di Espansione Gandazzolo.
- La documentazione relativa alla realizzazione della condotta "così come costruita" e la descrizione delle stesse, documenti assunti agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013, dalle quali si evince come tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua maggiori della parte del metanodotto Cavarzere - Minerbio così come riportati nel documento "Relazione sugli attraversamenti fluviali principali" del settembre 2002 siano effettivamente stati realizzati con tecniche *trenchless*.

RILEVATO che la Regione Veneto con nota del 09/04/2015 conferma che nella realizzazione del metanodotto si sono seguite le indicazioni della prescrizione relativa agli attraversamenti dei corsi d'acqua maggiori così come descritto nel documento dei "as built" depositato in data 24/05/2015 nonché dagli Atti di collaudo tecnico specialistico in corso d'opera depositati nei mesi di maggio e settembre 2009 e dalle verifiche eseguite nel sopralluogo del marzo 2015.

VALUTATO che sono state attuate dal proponente le prescrizioni di utilizzo di tecniche di posa specifiche ovvero utilizzo di tecniche *trenchless* per l'attraversamento dei corsi d'acqua.

La Prescrizione 1.a- è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla Prescrizione 1.b

"Dovranno essere attuate le proposte progettuali contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in ricoprimento minimo di 180 cm a partire dalla generatrice superiore della condotta"

PRESO ATTO che nella relazione della Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. "Ricognizione dello Stato di Ottemperanza delle Prescrizioni", assunta agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013, si afferma che "a riguardo del ricoprimento minimo della condotta si evidenzia che il progetto definitivo del metanodotto [Rif. 06] nelle tavole di progetto riporta la Tavola "Sezioni Tipo dello Scavo e Nastro di Avvertimento" (Tavola Codice LC-D-80403), che indica un ricoprimento minimo di 180 cm... In fase di realizzazione del metanodotto, in accordo alla prescrizione e alle indicazioni del progetto definitivo della

condotta, è stato quindi garantito un ricoprimento minimo della condotta di 180 cm a partire dalla generatrice superiore”.

PRESO ATTO che la Società ha fornito dichiarazioni dei costruttori (Documenti “Riferimento 16” e “Riferimento 30” assunti agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013) Ghizzoni SpA (1° Lotto a nord) e Bonatti SpA (2° Lotto a sud), nelle quali si afferma che:

“1 La posa del metanodotto è stata effettuata a valle di dettagliate attività di rilievo sul campo e picchettamento del tracciato che hanno consentito di posizionare la tubazione alla relativa profondità di progetto, stabilita in accordo alla morfologia del terreno e alla presenza di attraversamenti particolari.”

“2 È stato garantito un ricoprimento minimo della condotta di 180 cm a partire dalla generatrice superiore. In corrispondenza dei corsi d'acqua la profondità di posa è stata superiore a 180 cm per consentire una maggiore protezione della tubazione, così come in presenza di opere di scolo con tubi drenanti sotterranei posizionati a profondità maggiori al fine di evitare interferenze e difficoltà di scolo dei terreni.”

CONSIDERATI i documenti assunti agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013 che consentono di verificare quanto prescritto ed in particolare

1) Nella “Sezione Tipo dello Scavo e Nastro di Avvertimento” riportata in relazione (Rif_6_Disegni_Standard_LC-D-80403) dalla quale appare che mentre viene indicata una copertura minima di 1.8 m, lo spessore minimo di copertura nel disegno della sezione risulta essere chiaramente inferiore a 1.8 m.

2) Nelle tavole relative alla realizzazione della condotta “così come costruita” ed in particolare nella Tavola 038_Attraversamento_MTC_Po_LC-20D-81222 nella quale:

- o il ricoprimento minimo a nord dell'attraversamento del Po dal fondo del fosso alla generatrice superiore della condotta è di 1.5 m, valore inferiore ai 1.8 m prescritti;
- o il ricoprimento minimo a sud dell'attraversamento del Po dagli schemi allegati risulterebbe essere di circa 1.7 m, inferiore ai 1.8 m prescritti.

Tavola 038_Attraversamento_TOC_Adigetto_LC-14D-81113 nella quale:

- o due scoline a sud del corso d'acqua “Nuovo Adigetto” hanno un ricoprimento dal fondo del fosso alla generatrice superiore della condotta di 1.5 m, valore inferiore ai 1.8 m prescritti;
- o il ricoprimento minimo immediatamente a sud dell'attraversamento del “Nuovo Adigetto” risulterebbe dagli schemi allegati essere di circa 1.7 m, inferiore ai 1.8 m prescritti;
- o una scolina a nord del corso d'acqua “Nuovo Adigetto” ha un ricoprimento dal fondo del fosso alla generatrice superiore della condotta di 1.65 m, valore inferiore ai 1.8 m prescritti.

Tavola 038_Attravers_TOC_CBianco_ColPadPoles_LC-16D-81214 nella quale:

- o la scolina a sud dello “Scolo di Zucca di Levante” ha uno spessore del ricoprimento dal fondo del fosso alla generatrice superiore della condotta di 1.4 m, valore inferiore ai 1.8 m prescritti;
- o a nord del “Canal Bianco” il valore riportato dal terreno alla generatrice superiore della condotta è di m 1.77, valore inferiore ai 1.8 m prescritti.

Tavola 038_Attravers_TOC_CollAcqAlte_LC-D-81348 nella quale:

- o la scolina a sud dello scolo Aventa ha uno spessore del ricoprimento dal fondo del fosso alla generatrice superiore della condotta di 1.58 m, valore inferiore ai 1.8 m prescritti.

PRESO ATTO che la la Società Terminale GNL Adriatico srl con la documentazione relativa alla ricognizione sullo stato di ottemperanza della tratta di metanodotto Porto Viro – Cavarzere- Minerbio inviata con nota del 06/03/2015, assunta agli atti con prot. n. CTVA-2015-882 del 16/03/2015 specifica che il “metanodotto è stato realizzato in conformità alle specifiche di progetto, come emerge dal successivo collaudo tecnico (...) Le tubazioni sono state interrate a regola d'arte e certificate dal rappresentante d'impresa ad opera completata con ricoperture superiori a quanto previsto al punto 2.4.1 del D.M. 24.11.1984”.

PRESO ATTO che tra le prescrizioni imposte dalla Regione Emilia Romagna la prescrizione 4 indica di *“aumentare opportunamente lo spessore della copertura della tubazione dal piano campagna, oltre la quota di 1,80 m prevista, laddove siano presenti opere di scolo con tubi drenanti sotterranei posizionati a profondità maggiori al fine di evitare interferenze e difficoltà di scolo dei terreni”*, e la prescrizione 11 indica *“che la profondità di posa della tubatura dovrà adeguarsi all'andamento topografico dei terreni agricoli e dei canali, fossi drenanti o quant'altro possa intervenire nella modifica dell'andamento della superficie”*.

RILEVATO che con nota prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna comunica l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite con delibera regionale n. 492 del 24 marzo 2003 o comunque riguardanti il territorio regionale, recepite nel decreto di VIA inerente la compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del metanodotto di importazione Porto Viro-Cavarzere-Minerbio, e quindi anche le citate prescrizioni 4 e 11.

RILEVATO che la Regione Veneto con la nota del 09/04/2015 ha segnalato che solo in cinque punti singolari: attraversamento del fiume Po in corrispondenza di un fondo fosso, attraversamento del Collettore Padano Polesano e del Canal Bianco e in tre punti di attraversamento l'Adigetto, non è stato possibile il ricoprimento fino a 180 cm ma solo con ricoprimenti da 1,50 m, 1.65m e 1,77m. La Regione Veneto non avanza ulteriori indicazioni in merito.

PRESO ATTO che la Regione Veneto con la Delibera n.801 del 28/03/2003 nella prescrizione n. 2 riportava: *“La profondità di posa della tubatura dovrà adeguarsi all'andamento topografico dei terreni agricoli e dei canali, fossi drenanti o quant'altro possa intervenire nella modifica dell'andamento della superficie”*. La Regione Veneto con la nota del 09/04/2015 in riscontro alla prescrizione n.2 ciata riporta quanto segue: *“si rinvia a quanto detto con riferimento alla prescrizione 1b); in questo caso, non essendoci un valore di norma preciso, la prescrizione appare sodisfatta”*.

La Prescrizione 1.b è da ritenersi sostanzialmente ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 1) punto c.

“Dovranno essere attuate le proposte contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in :- Non realizzazione della stazione di Minerbio, come da lettera del 15 aprile 2003 Np.14723 della Edison T&S Spa”

PRESO ATTO che la DVA ai fini della economia dell'azione amministrativa, con nota prot. n. DVA-2013-27686 del 29/11/2013 assunta agli atti della Commissione Tecnica VIA-VAS con prot. n. CTVA-2013-4295 del 02/12/2013, precisa quanto segue:

“A fronte della iniziale rinuncia della società Edison a realizzare detta “stazione di misura”, come da nota della Società Edison del 15.04.2003, è successivamente intervenuta la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) n. 185/2005 del 7.9.2005 con la quale se ne prescriveva la realizzazione. Su tale opera fu successivamente espressa la compatibilità urbanistica da parte del Comune di Minerbio, con Delibera n. 33/2006, e della Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 1312 del 25.9.2006.”

“Per quanto riguarda le valutazioni ambientali sulla predetta opera di misura, come risulta a pag. 2 del citato Decreto VIA n. 605/2003, queste risultano essere già a suo tempo state effettuate, pertanto, non risultano necessarie ulteriori verifiche.”

“Ad ogni buon fine si segnala che il progetto definitivo, con planimetrie a scala 1:10.000, ricomprendente la predetta stazione di misura di Minerbio, è stato definitivamente autorizzato alla costruzione con relativa dichiarazione della compatibilità urbanistica con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0017120 del 16.10.2006 (allegato 1), a seguito dell'esito favorevole delle Conferenze dei Servizi (allegato 2) tenute rispettivamente in data 22.06.2006, 08.08.2006 e 03.10.2006 e alle quali hanno partecipato le due predette Regioni e gli enti locali territorialmente interessati.”

VALUTATO che al fine della ottemperanza della prescrizione non si avrebbe dovuto realizzare la stazione di misura di Minerbio in quanto come precisato dal Proponente nella nota acquisita al

prot.CTVA-2015-0000882 del 16/03/2015, la stazione in oggetto è ubicata nel Comune di Minerbio oltre il termine del tratto di metanodotto di sua competenza.

PRESO ATTO che nel decreto di VIA nell'ambito delle prescrizioni imposte dalla Regione Emilia-Romagna la prescrizione 3 *"prescrive di non realizzare il progetto di stazione di misura presentato, risultando in contrasto con quanto definito dalla vigente normativa edilizia comunale ed in particolare con l'art. 46 comma 10, del PRG del Comune di Minerbio"*.

PRESO ATTO che con nota prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna comunica che *"per quanto attiene le prescrizioni comportanti varianti di progetto o comunque un recepimento preliminare all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la verifica di ottemperanza è stata effettuata nell'ambito del procedimento di verifica della conformità urbanistica condotto dalla Regione e conclusosi positivamente con prescrizioni con delibera di Giunta Regionale n. 1312 del 25 settembre 2006: detta delibera è stata recepita nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 Ottobre 2006 e dalla documentazione esaminata risultano riscontrati positivamente i rilievi in essa contenuti"*.

La Prescrizione 1.c è da ritenersi superata.

Relativamente alla prescrizione n. 1) punto d.

"Dovranno essere attuate le proposte progettuali contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in :- realizzazione della variante di tracciato nel Comune di Minerbio, come da proposta progettuale contenuta nel documento C50-Z014 allegato allw 'Risposte alle richieste di approfondimento trasmesse alla Regione Emilia Romagna in data 20 dicembre 2002' del 20 gennaio 2003".

VISTA la relazione assunta agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013, nella quale si afferma che è stata realizzata la variante di tracciato così come valutata all'interno della Procedura di VIA, di cui al decreto n. DSA-DEC-2003-605 del 16/07/2003.

VALUTATO che nel Comune di Minerbio è stata realizzata la variante di progetto prescritta.

La Prescrizione 1.d è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 1) punto e.

"Dovranno essere attuate le proposte progettuali contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in:-Attuazione delle proposte di cui al punto d) del documento 'Risposte alle richieste di integrazione pervenute dalla Regione Emilia Romagna' del settembre 2002 (esecuzione dei saggi preventivi, presenza di un archeologo durante lo scavo, microvariante in corrispondenza della fascia cimiteriale)".

CONSIDERATO che nella Relazione assunta agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013, si evince come nel punto d) dell'addendum allo SIA *"Risposte alle richieste di integrazione pervenute dalla Regione Emilia Romagna"* la EDISON Gas aveva garantito che

"... si sarebbe proceduto a:

- *esecuzione di saggi preventivi nell'area segnalata dal comune con assistenza archeologica durante gli scavi per la posa del metanodotto di un archeologo nominato dalla Soprintendenza;*
- *azioni (concordate con la Soprintendenza) volte alla salvaguardia dell'area in esame da intraprendersi in presenza di risultanze archeologiche;*
- *impiego di trivellazione orizzontale controllata qualora non fosse possibile variare il tracciato in caso di evidenze archeologiche."*

e che inoltre

"..."

"Per quanto concerne le azioni intraprese in merito alle tematiche archeologiche si evidenzia che tutti i lavori svolti per la realizzazione del metanodotto Cavarzere - Minerbio sono stati realizzati con l'assistenza archeologica della PETRA Società Cooperativa, incaricata da Edison Gas SpA di

supervisionare i lavori di realizzazione del metanodotto [Rif. 035] di concerto e con la supervisione delle Soprintendenze di competenza."

"In merito al Comune di Voghiera si evidenzia che sono stati eseguiti 17 "sondaggi preventivi" lungo il metanodotto in Località "Via Marconi" che hanno dato esito negativo (nessuna evidenza archeologica rilevata) [Rif. 15]."

"La società PETRA ha poi predisposto una specifica "Documentazione Post-Scavo" che è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna (Museo Archeologico Nazionale di Spina) in data 24 Marzo 2009 [Rif. 08]."

PRESO ATTO che nella medesima Relazione veniva anche dichiarato che *"Oltre ai punti precedenti è stata evidenziata la disponibilità da parte di Edison Gas alla realizzazione di una micro-variante del tracciato al fine di non interessare l'area di rispetto cimiteriale."*

"..."

"In riferimento al tema relativo alla fascia di rispetto cimiteriale si da evidenza che il tracciato proposto nel SIA è stato modificato al fine di non interessare tale fascia di tutela."

CONSIDERATO che l'ottemperanza alla prescrizione possa essere verificata unicamente a valle del Parere di competenza della Regione Emilia Romagna.

PRESO ATTO che nel parere di VIA, tra le prescrizioni della Regione Emilia-Romagna, la prescrizione 2 impone *"che la società EDISON S.p.A. faccia sorvegliare da un archeologo, scelto tra professionisti di fiducia della competente Sovrintendenza Archeologica, gli scavi, ivi comprese le aree di cantiere, per individuare la presenza di eventuali manufatti o strutture di interesse archeologico e di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli elementi di interesse archeologico che dovessero venire in luce nel corso dei lavori"*.

PRESO ATTO, ad ogni buon conto, che con nota prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna

"... comunica l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite con delibera regionale n. 492 del 24 marzo 2003 o comunque riguardanti il territorio regionale, recepite nel decreto di VIA inerente la compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del metanodotto di importazione Porto Viro-Cavarzere-Minerbio".

"Si precisa che:

- *per quanto attiene le prescrizioni comportanti varianti di progetto o comunque un recepimento preliminare all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la verifica di ottemperanza è stata effettuata nell'ambito del procedimento di verifica della conformità urbanistica condotto dalla Regione e conclusosi positivamente con prescrizioni con delibera di Giunta Regionale n. 1312 del 25 settembre 2006: detta delibera è stata recepita nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 ottobre 2006 e dalla documentazione esaminata risultano riscontrati positivamente i rilievi in essa contenuti"*.

VALUTATO che, trattandosi di materia archeologica, ai fini dell'ottemperanza della presente prescrizione sarebbe stato in ogni caso opportuno il competente parere del MiBAC il quale, seppur invitato, non ha partecipato allo svolgimento dell'istruttoria.

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Infrastrutture Trasporto GAS Spa ed acquisita al prot-CTVA-000364 DEL 09/10/2014 nella quale si dichiara che è stato effettuato il servizio di assistenza archeologica durante tutta la fase di lavori per la posa del nuovo metanodotto tra Cavarzere e Minerbio su commissione della società Edison Stoccaggio Spa realizzatrice dell'opera e che l'esito positivo di tale servizio è attestato dai tecnici incaricati per la P.E.T.R.A. soc.coop nell'allegata Relazione del marzo 2009.

La Prescrizione 1.e è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 1) punto f.

"Dovranno essere attuate le proposte progettuali contenute negli approfondimenti presentati e consistenti in :- Attraversamento del sistema Reno-Sàvena Abbandonato-Canale della Botte-Cassa di Gandazzolo-Canale Lorgana con un unico passaggio con tecnica TOC, secondo lo schema progettuale riportato nella Tavola C501-X406 del Gennaio 2003":

VISTA la descrizione della variante di tracciato relativa all'attraversamento con tecnica *trenchless* del Sistema Reno - Sàvena Abbandonato - Canale della Botte - Cassa di Gandazzolo - Canale Lorgana, così come descritta nei documenti assunti agli atti con prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013.

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna acquisita al prot-CTVA-2014 0003466 del 09/10/2014 relativa al sistema del Fiume Reno, del Canale Savena Abbandonato, della Cassa di Espansione Gandazzolo, del Canale Botta e del Canale Longana con la quale si precisa che gli attraversamenti dei fiumi sono stati realizzati come da autorizzazioni rilasciate dagli organi istituzionali competenti

VALUTATO come tale variante di tracciato soddisfi quanto indicato nella prescrizione in oggetto.

La Prescrizione 1.f è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 2)

"Per l'attraversamento dell'area del Delta Del Po dovrà essere utilizzata la ' pista ristretta'; preventivamente ai lavori in tale area dovrà essere predisposto un progetto dettagliato degli interventi di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale che dovrà essere approvato dalla Regione Veneto; la Edison T&S dovrà nominare un responsabile della pulizia delle aree occupate e dei lavori di ripristino ambientale, morfologico e vegetazionale. Al termine dei lavori compresi nell'area del Parco il Responsabile suddetto dovrà certificare, tramite apposita relazione da trasmettere a questo Ministero e alla Regione Veneto, il completo ripristino dei luoghi. Tale relazione dovrà essere approvata dalla Regione Veneto."

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-2014-8495 del 26/03/2014 la Divisione per le Valutazioni Ambientali in riferimento all'oggetto afferma che: "... nel corso di un recente colloquio informale con la Società (Edison SpA, n.d.r.) questa ha evidenziato la sussistenza di problematiche interpretative da parte del gruppo istruttore incaricato in ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 2 del Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2003_0000605 in questione ..." e che la stessa prescrizione "è di competenza della Regione Veneto e che per essa saranno acquisiti i relativi esiti direttamente dalla Regione medesima".

PRESO ATTO che la Società Terminale GNL Adriatico srl ha inviato documentazione relativa alla ricognizione sullo stato di ottemperanza della tratta di metanodotto Porto Viro - Cavarzere- Minerbio con nota prot. n. ALNG0068/15 del 06/03/2015, assunta agli atti con prot. n. CTVA-2015-882 del 16/03/2015. Con tale nota la Società Terminale GNL Adriatico S.r.l:

- dichiara che il "Progetto di Ripristino Ambientale" è stato approvato nell'ambito dell'Accordo di Programma tra la Regione Veneto, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e i Comuni attraversati, Progetto che prevedeva un "Piano di Monitoraggio" di durata quinquennale a partire dalla fine delle attività di cantiere del 2009 fino al mese di aprile del 2014;
- sottolinea che ARPAV ed ALNG hanno sottoscritto in data 05/07/2005 una Convenzione quadro per dare attuazione alle varie fasi del piano di monitoraggio anche al fine di verificare la conformità delle soluzioni tecniche adottate rispetto a quanto prescritto. In seguito al sopralluogo finale del 22/07/2009, ARPAV ha espresso raccomandazioni conclusive, raccomandazioni che sono state ottemperate come illustrato nella relazione conclusiva delle attività di monitoraggio eseguite dall'Associazione Culturale e Naturalistica "Sagittaria" trasmessa in data 20/03/2014 e riportato dettagliatamente nella documentazione acquisita. In data 8/10/2009 ARPAV ha inoltrato la Relazione Finale sul ripristino dei luoghi anche alla Regione Veneto che però non risulta abbia emesso una documentazione di approvazione di tale Relazione sull'avvenuto ripristino dei luoghi
- specifica in merito all'attuazione del piano di ripristino ambientale che al termine degli interventi di ripristino con comunicazione n.ALNG 206/09 del 21 luglio 2009 ha trasmesso al MATTM ed alla Regione Veneto la Relazione "Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio -

Collegamento del Terminale GNL off-shore prospiciente Porto Levante (RO) alla Stazione di Misura di Cavarzere (VE) – Attuazione del piano di ripristino ambientale”.

PRESO ATTO che la Relazione sul piano di ripristino ambientale sopracitata fornisce una descrizione particolareggiata degli interventi di ripristino ambientale, progettati e realizzati in accordo alle prescrizioni ed alle raccomandazioni formulate in merito;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con la nota del 09/04/2015 in riscontro alla prescrizione riporta quanto segue: “*prescr.2: è relativa alla sola tratta Cavarzere – Porto Viro e, pertanto, non attinente alla tratta di competenza di Infrastrutture Trasporto Gas*”;

La Prescrizione n.2 è da ritenersi sostanzialmente ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 3)

“Lungo tutte le parti del tracciato non interessate da aree agricole o industriali dovrà essere stabilito un programma di tre anni, da concordare con le ARPA del Veneto e dell’Emilia Romagna e da attuare sotto la loro supervisione, di verifica-manutenzione della vegetazione ripristinata, provvedendo alla sostituzione delle fallanze”.

CONSIDERATO che la prescrizione n. 17, impartita con delibera regionale n. 492 del 24 marzo 2003, imponeva “*la conservazione di alberature e aree boscate di particolare pregio che dovessero essere intersecate dal tracciato dell’opera in progetto*”.

PRESO ATTO che con nota prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna

“... comunica l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite con delibera regionale n. 492 del 24 marzo 2003 o comunque riguardanti il territorio regionale, recepite nel decreto di VIA inerente la compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del metanodotto di importazione Porto Viro-Cavarzere-Minerbio”. “Si precisa che per quanto attiene le altre prescrizioni riguardanti la fase esecutiva dell’opera, si prende atto di quanto attestato nella documentazione prodotta da Infrastrutture Trasporto Gas SpA ai fini della verifica di ottemperanza in oggetto, evidenziando che nel periodo 2006-2008 di cantierizzazione del metanodotto, non sono pervenute alla Regione segnalazioni circa l’irregolarità durante l’esecuzione delle opere da parte delle sezioni provinciali di ARPA di Bologna e Ferrara, che costituiscono gli organismi di controllo regionale sul territorio interessato dal metanodotto in esame”.

PRESO ATTO che con nota del 09/04/2015 la Regione del Veneto rileva che “*non risulta alcun programma concordato con ARPAV, in quanto rispetto alla strumentazione urbanistica l’opera ricade in zona agricola come riportato anche nel parere del Comitato Urbanistico Regionale n332 del 12.07.2006*”

La Prescrizione n.3 è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 4)

“Dovrà essere attuato quanto previsto dallo studio di impatto ambientale in merito alle misure di contenimento delle polveri e del rumore. Dovranno essere poste in opera barriere antirumore(mobili) quando le attività di realizzazione si svolgeranno in prossimità di centri abitati o di ricettori sensibili. Barriere antirumore (temporanee)dovranno essere installate nei luoghi dove è prevista una più lunga permanenza dei cantieri, come nel caso di quelli per le trivellazioni TOC o dei cantieri per microtunnel”.

VISTA la documentazione acquisita al prot-CTVA-2015-0000882 del 16/03/2015 nella quale il Proponente dichiara di aver predisposto nel settembre 2005 un “Piano di Gestione Ambientale” con il quale si stabilivano le strategie e le misure sia per l’abbattimento delle polveri che per la riduzione delle emissioni acustiche e che inoltre con ARPAV si era definita una “Convenzione Quadro” nella quale prevedere tutte le attività di controllo e monitoraggio durante le fasi di posa della condotta financo i ripristini ambientali.

VISTA la nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna (prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014) nella quale si comunica che "... nel periodo 2006-2008 di cantierizzazione del metanodotto, non sono pervenute alla Regione segnalazioni circa irregolarità durante l'esecuzione delle opere da parte delle sezioni provinciali di ARPA di Bologna e Ferrara, che costituiscono gli organismi di controllo regionale sul territorio interessato dal metanodotto in esame":

VISTA la nota della Regione Veneto acquisita con prot-CTVA-2015-0009654 DEL 10/04/2015 nella quale si rileva "da quanto risulta dagli atti ed è stato possibile rilevare, sentita in proposito la competente ARPAV, non risulta siano pervenute formali segnalazioni relative ad impatti per rumore e/o polveri durante le fasi di cantiere":

VALUTATO il parere delle Regioni preposte che sono state attuate le opere di mitigazione che hanno consentito di non ricevere formali segnalazioni relative ad impatti per rumore e/o polveri durante le fasi di cantiere

La Prescrizione n.4 è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 5)

"Per la realizzazione dei tratti di metanodotto posti a distanza inferiore a 500 metri dalle aree SIC, i cantieri dovranno operare in periodi opportuni in modo da non interferire con i cicli biologici faunistici":

VISTO che nella documentazione assunta agli atti (prot. n. DVA-2013-5113 del 26/02/2013) relativa alla prescrizione in oggetto si afferma che le aree protette interferite sono:

- SIC "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" IT3270017,
- SIC-ZPS "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" IT4060016,
- ZPS "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" IT4060017,
- SIC-ZPS "Biotipi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro Casale, Malalbergo e Baricella" IT4050024,
- SIC-ZPS "Biotipi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" IT4050023.

PRESO ATTO che dal Proponente è stata preparata una relazione che indica quali siano i periodi nei quali non si deve operare nei cantieri locati a distanza inferiore ai 500 m dalle aree protette presenti nella Regione Emilia-Romagna [Rif. 29], ma che tale relazione non è stata preparata per il SIC "Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto".

VALUTATO che:

- sarebbe stato opportuno definire con le Autorità competenti istituzionalmente uno Studio anche per le aree protette presenti nella Regione Veneto, al fine di determinare quali fossero gli effettivi periodi nei quali il Proponente non avrebbe dovuto svolgere attività di cantiere a meno di 500 metri dalle stesse.
- La perforazione del microtunnel per l'attraversamento del fiume Po (SIC "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e SIC-ZPS "Fiume Po da Stellata a Melola e Cavo Napoleonico") è terminata il 4 maggio 2007 così come precisato nella nota del 09/04/2015 da parte della Regione Veneto ed ottemperando così alla esclusione dei mesi di maggio e giugno per non indurre disturbo alle specie ornitiche..
- L'attraversamento dello ZPS "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" è stato realizzato con tecnica TOC dal 12 al 23 marzo 2007, ma non si evince che vi sono state attività di cantiere nell'interno dei 500 m dal limite dello ZPS nella finestra temporale maggio-giugno.
- Per l'attraversamento del SIC-ZPS "Biotipi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella" i lavori di perforazione del microtunnel è stata realizzata tra la fine di luglio e la fine di ottobre 2007; .
- L'apertura pista, lo scavo e la posa in opera della condotta in prossimità dello SIC-ZPS "Biotipi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" è stata realizzata da Gennaio ad Aprile 2007. .

PRESO ATTO che nella suddetta nota della Regione Veneto si rileva che *“da quanto appreso dai tecnici di Infrastrutture Trasporto GAS risulta effettivamente che i lavori siano stati sospesi il 4 maggio 2007, mentre avrebbero essere esclusi i mesi di maggio e giugno per non indurre disturbo alle specie ornitiche. Appare tuttavia assai poco significativo il termine di soli 4 giorni, in relazione al generico contenuto prescrittivo della disposizione.*

La Prescrizione n.5 è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 6)

Dovranno essere attuate le prescrizioni di cui alla n. 801 del 28.3.2003 della Regione Veneto tranne quella al n. 11, sostituita con la prescrizione di cui al punto 5) di questo parere.

PRESO ATTO che la Società Terminale GNL Adriatico srl ha inviato documentazione relativa alla ricognizione sullo stato di ottemperanza della tratta di metanodotto Porto Viro – Cavarzere - Minerbio con nota prot. n. ALNG0068/15 del 06/03/2015, assunta agli atti con prot.n. CTVA-2015-882 del 16/03/2015. Con tale nota la Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. specifica che il rapporto tecnico prodotto fornisce evidenza in merito alle sole prescrizioni di competenza della Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. relative alla tratta “Porto Viro – Cavarzere”.

La Società fornisce la documentazione necessaria per l’ottemperanza alle prescrizioni n.1, 3, 4, 5, 6, 8 del Decreto VIA e per le prescrizioni contenute nella Delibera n.801 del 28/03/2003 della Regione Veneto;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con la nota del 09/04/2015 e acquisita con prot.CTVA-2015-0001370 del 22/04/2015 ha trasmesso la Relazione della Regione Veneto in merito all’ottemperanza delle prescrizioni del Decreto VIA in particolare per la tratta Cavarzese – Minerbio. Con tale nota per quanto riguarda le prescrizioni contenute nella Delibera regionale n.801 del 28/03/2003 la Regione Veneto fornisce un riscontro puntuale senza rilevare aspetti di non ottemperanza alle citate prescrizioni. Con riferimento al tratto Cavarzere – Porto Viro la Regione fa presente che la documentazione presentata dalla Società terminale GNL Adriatico s.r.l. in data 06/03/2015 è *“tutt’ora, sottoposta ad esame da parte di questa Regione e che, quanto prima, verranno fornite a codesto Minsitero determinazioni in merito”*.

La Prescrizione n.6 è da ritenersi parzialmente ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 7)

Si dovranno attuare le prescrizioni di cui alla delibera n. 492/2003 del 24.3.2003 della Regione Emilia Romagna.

PRESO ATTO della nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, prot. CTVA-2014-2417 del 08/07/2014, con la quale il Responsabile del Servizio, arch. Alessandro Maria di Stefano *“... comunica l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite con delibera regionale n. 492 del 24 marzo 2003 o comunque riguardanti il territorio regionale, recepite nel decreto di VIA inerente la compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del metanodotto di importazione Porto Viro-Cavarzere-Minerbio.*

La Prescrizione n.7 è da ritenersi ottemperata.

Relativamente alla prescrizione n. 8)

Dovranno essere attuate le prescrizioni di cui al parere n. ST/103/23236 del 3.7.2003 del Ministero per i beni e le attività culturali.

PRESO ATTO della relazione della Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. “Ricognizione dello Stato di Ottemperanza delle Prescrizioni” del con la quale si dichiara di aver fornito le seguenti comunicazioni::

- Comunicazione di Edison Stoccaggio spa del 14/10/2005 “Metanodotto denominato Porto Viro – Cavarzere – Minerbio” realizzazione del secondo tronco diam.36” di prima specie – richiesta di accertamento della presenza di resti archeologici;

- Comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto prot.n.3566 del 21 marzo 2006 “Metanodotto denominato Porto Viro – Cavarzere – Minerbio” realizzazione del secondo tronco diam.36” di prima specie – parere di competenza;
- Comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto prot.n.6036 del 21 maggio 2007 “Metanodotto Cavarzese – Minerbio. Tratto Veneto Saggi preventivi e assistenza archeologica”.

PRESO ATTO che la Società Terminale GNL Adriatico srl ha inviato documentazione relativa alla ricognizione sullo stato di ottemperanza della tratta di metanodotto Porto Viro – Cavarzere- Minerbio con nota prot. n. ALNG0068/15 del 06/03/2015, assunta agli atti con prot. n. CTVA-2015-882 del 16/03/2015. Con tale nota la Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. specifica in merito all’attuazione del piano di ripristino ambientale che al termine degli interventi di ripristino con comunicazione n.ALNG 206/09 del 21 luglio 2009 ha trasmesso al MATTM ed alla regione Veneto la Relazione “Metanodotto Porto Viro – Cavarzere – Minerbio – Collegamento del Terminale GNL off-shore prospiciente Porto Levante (RO) alla Stazione di Misura di Cavarzere (VE) – Attuazione del piano di ripristino ambientale”. Per quanto riguarda le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto si evidenzia che il tratto di metanodotto non interessa la via romana consolare Pompilia ed aree di interesse storico archeologico. La verifica di ottemperanza relativamente alle interferenze segnalate in Comune di Gavello (RO) non è di competenza di Adriatic LNG.

Si evidenzia che nell’Accordo di Programma (Regione Veneto, Comune di Cavarzere, Comune di Porto Viro e il Consorzio di bonifica Delta Po Adige – DGR n.18 del 25/01/2006) viene specificato nelle premesse che “è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici ed il Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, espresso con nota prot.n.15755 del 09/12/2005 ai sensi dell’art.159 del D.Lgs.n.42/2004”. Quanto riportato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Ravenna e dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna non riguarda il tratto di competenza di Adriatic LNG.

RILEVATO che il MIBAC non ha espresso nessun parere nel merito.

La Prescrizione n.8 è da ritenersi sostanzialmente ottemperata.

**Tutto ciò visto, considerato e valutato
La Commissione Tecnica VIA-VAS esprime il seguente parere**

le prescrizioni del Decreto di compatibilità ambientale n.DSA-DEC- 2003-605 del 06/10/2003 relativo al progetto “Metanodotto di importazione Porto Viro - Cavarzere – Minerbio” sono da considerarsi:

- ✓ Prescrizione n.1a: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.1b: sostanzialmente ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.1c: superata;
- ✓ Prescrizione n.1d: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.1e: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.1f: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.2: sostanzialmente ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.3: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.4: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.5: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.6: parzialmente ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.7: ottemperata;
- ✓ Prescrizione n.8: sostanzialmente ottemperata.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature of the President and several other initials.]



Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

deliber-

deliber


ASSENTE

Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio




Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari







Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE


Cons. Marco De Giorgi

ASSENTE

Ing. Chiara Di Mambro

ASSENTE

Ing. Francesco Di Mino



Avv. Luca Di Raimondo


Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto


ASSENTE

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini



~~Prof. Antonio Grimaldi~~

Ing. Despoina Karniadaki



Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

ASSENTE


Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri



Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

.....
F. Montemagno

Ing. Santi Muscarà

.....
ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis

.....
E. Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

.....
M. Patti

Cons. Roberto Proietti

.....
ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero

.....
V. Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

.....
V. Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

.....
X. Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

.....
P. Saraceno

Dott. Franco Secchieri

.....
F. Secchieri

Arch. Francesca Soro

.....
F. Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

.....
F. Vazzana

Ing. Roberto Viviani

.....
ASSENTE